



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16835 - Data adozione: 28/09/2021

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/09/2021

Numero interno di proposta: 2021AD018766

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare gli articoli da 56 a 58 che regolano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;

RICHIAMATO in particolare l’art. 56 del citato CCNL che stabilisce l’incremento, a decorrere dall’anno 2018, delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di cui all’art. 5 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 03.08.2010, in misura pari all’1,53% del monte salari del personale dirigente riferito all’anno 2015;

RICHIAMATO altresì l’art. 57 del citato CCNL che introduce, a decorrere dal 2021, una nuova disciplina del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente ed in particolare il comma 2 che prevede che *“Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) *Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse: a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”;*
- b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
- c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
- d) *le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;*
- e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.” con cui è stato avviato il riordino delle funzioni svolte dalle province, prevedendo che lo Stato e le Regioni, ciascuno secondo le rispettive competenze procedessero all’attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni non fondamentali ed in particolare l’art. 1, comma 96, che prevede *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le*

seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge (...)”;

DATO ATTO che:

- con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 *“riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”*, così come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70, recante *“disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011”*, dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*, dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 *“Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016.”*, dalla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 *“Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015.”*, dalla legge regionale 2 agosto 2017, n. 42, *“Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015”* e dalla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78, *“Legge di stabilità per l'anno 2018”*, la Regione Toscana ha dato attuazione alla legge 56/2014, dettando tra l'altro disposizioni (all'art. 9), nel quadro dei principi contenuti nella l. 56/2014, in materia di salario accessorio del personale trasferito presso la Regione;
- con i decreti dirigenziali n. 6283 del 23.12.2015, n. 5 del 04.01.2016, n. 122 del 22.01.2016, n. 625 del 23.02.2016 sono state inquadrate 1.045 unità di personale, di cui 24 di qualifica dirigenziale, provenienti dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città metropolitana e da alcune Unioni di Comuni della Toscana con decorrenza 01.01.2016;
- in applicazione della succitata normativa nazionale regionale, negli anni 2016 e 2017 all'interno del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sono state create specifiche partizioni destinate esclusivamente al personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015;
- con legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che prevede che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto*

dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.” E che tale disciplina si applica al personale trasferito presso la Regione Toscana, nell'ambito dei processi di riordino istituzionale di cui alla legge 56/2014, incluso negli allegati D e D bis della l.r. 22/2015;

- con il DPCM 8 marzo 2019 “*Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane*” sono stati determinati i parametri per l'applicazione del richiamato art. 1, comma 800, della l. 205/2017;
- dai dati riportati nell'allegato A al succitato DPCM si evince il rispetto dei parametri da parte della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017;
- con decisione di Giunta regionale n. 34 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017*”, la Giunta, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 08.03.2019, ha autorizzato, a partire dall'anno 2018, l'incremento del fondo delle risorse decentrate in applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, nella misura massima consentita;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l'art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare, all'art. 23 il comma 2, che prevede che “*(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)*”;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

RICHIAMATA la note del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Uffici XIII – XIV indirizzata, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto *“Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni”* nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del d.lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

VISTA la l.r. 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009 .”* con la quale il Direttore generale e le altre figure apicali sono state ricondotte nell’ambito della dotazione organica del personale dirigente;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 avente ad oggetto *“Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009” ”* con la quale la Giunta regionale ha dato disposizioni per ricondurre il trattamento economico accessorio del direttore generale e delle altre figure apicali nell’ambito del CCNL dell’area delle funzioni locali;

RITENUTO opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale dirigente per l’anno 2021 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, riservandosi di procedere all’adeguamento in sede di quantificazione consuntiva, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019;

RICHIAMATA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto *“Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata”*;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 7 del 13.09.2021 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2021*”;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all’art, 1 comma 236, della legge 208/2015;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11558 del 06.07.2021 avente ad oggetto “*Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020*”;

DATO ATTO, ai fini dell’applicazione dell’art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, che:

- a) con il predetto decreto dirigenziale n. 11558/2021 le risorse aventi carattere di certezza e stabilità incluse nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del citato D.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell’applicazione del limite, erano quantificate in € 12.592.617, dettagliate come risulta dalla seguente tabella:

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 – quantificazione consuntiva	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, al netto delle decurtazioni consolidate ai fini dell'applicazione del limite	
Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
totale	12.592.617

Tabella 1

- b) in aggiunta alle risorse di cui alla tabella 1, alimentavano il fondo dell'anno 2020, secondo quanto previsto nel citato decreto dirigenziale 11558/2021 ulteriori risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 375.113:

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2020 – quantificazione consuntiva	
Risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877
Totale	375.113

Tabella 2

- c) che rientrano nell'applicazione dell'art. 57, c.2, lett. a), del CCNL 2016-2018, in aggiunta alle risorse di cui alle precedenti tabelle 1 e 2, ulteriori risorse aventi carattere di certezza e di stabilità pari a € 8.367, corrispondenti all'importo annuo della R.I.A. in godimento del personale cessato nell'anno 2020;

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 57, comma 2 lett. a), del CCNL 2016-2018 che alimentano il fondo dell'anno 2021 ammontano a complessivi € 12.976.097 così determinati:

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 – quantificazione preventiva	
unico importo annuale di cui all'art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018	
Descrizione	Importo
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.a	5.299.460
CCNL 23/12/1999 art.26,c.1 lett.d	167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
R.I.A. del personale cessato nel 2020 (art. 57, c.2, lett. a) e c), CCNL 2016-2018)	8.367
totale	12.600.984
Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	

Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877
totale	375.113
totale complessivo	12.976.097

Tabella 3

DATO ATTO che il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come risultante dal decreto dirigenziale 11558/2021, sopra citato è quantificato in complessivi € 8.014.561;

DATO ATTO che:

- le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, come risultanti dalla quantificazione in sede consuntiva del fondo dell'anno 2020 operata con il citato decreto dirigenziale n. 11558/2021, ammontano a complessivi € 3.103.503, così dettagliati:

Decurtazioni consolidate	
Descrizione	TOTALE
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	1.238.129
Totale	3.103.503

Tabella 4

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2021 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 9.497.481, così dettagliate:

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 – quantificazione preventiva	
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
unico importo annuale art. 57, c.2, lett. a) CCNL 2016-2018 - quota soggetta al limite	12.600.984
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Totale	9.497.481

Tabella 5

RILEVATO pertanto che l'ammontare delle risorse dell'anno 2021 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via preventiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.482.920 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2021 una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2021 – quantificazione preventiva – ammontano a € 8.389.674 e sono così composte:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2021	
Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
unico importo annuale art. 57, c.1 lett. a), CCNL 2016-2018	12.976.097
Totale	12.976.097
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.482.920
Totale	-4.586.423
TOTALE COMPLESSIVO	8.389.674

Tabella 6

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitato saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2021 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che l'importo delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della succitata decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati necessari;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2006 n. 64 "Legge finanziaria per l'anno 2007";

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 67 "Legge finanziaria per l'anno 2008";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 “Legge finanziaria per l'anno 2009”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 11.01.2021 n. 2 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 “Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana”;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2021 come risulta dalla seguente tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2021	
Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
unico importo annuale art. 57, c.1 lett. a), CCNL 2016-2018	12.976.097
Totale	12.976.097
Decurtazioni del fondo/parte fissa	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.482.920
Totale	-4.586.423
TOTALE COMPLESSIVO	8.389.674

Tabella 7

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all'art. 1, comma 800, della l. 205/2017 per un importo di € 198.236, calcolate secondo quanto indicato nella Decisione di Giunta regionale n. 34 del 25.06.2019;
3. di dare atto che all'applicazione per l'anno 2021 dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019 si procederà in sede di quantificazione consuntiva del fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'anno 2021;
4. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;

5. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
6. di dare atto che alla quantificazione delle somme da rendere indisponibili alla contrattazione in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, si procederà in sede consuntiva;
7. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 2.905.752,57 per un totale di € 11.295.426,57 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente

Allegati n. 1

A

Prospetto di copertura finanziaria

d1c9b701b158dee77dfa1e4f6a31b64fa095bce4f092c1e10fd20bd8509eb88e

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE